

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

24 Mag 2017

Costruzioni, cresce soltanto chi spinge sull'innovazione

Mauro Salerno

Cresce soltanto chi innova. Sembra uno slogan, ma è quello che sta capitando nei fatti nelle costruzioni: il comparto industriale più flagellato dalla crisi. A dimostrarlo sono i numeri che fanno da base alle proposte lanciate dai giovani imprenditori dell'Ance, in una giornata-evento dedicata ai temi dell'innovazione e dell'«industria 4.0».

L'iniezione di tecnologia, invocata dai giovani costruttori, serve ad andare a caccia delle quote di produttività perduta dalle imprese del settore. Mettendo a confronto i vari comparti industriali, la ricerca presentata a Roma evidenzia come anche nel periodo della massima crisi (gli anni tra il 2008 e il 2015), le aziende più innovative hanno aumentato il valore aggiunto. Anche nelle costruzioni, dove le imprese tradizionali hanno lasciato per strada quasi un quinto del proprio valore aggiunto (-19,6%), mentre quelle con caratteri di innovazione hanno guadagnato il 4,6 per cento.

«Tutti i dati disponibili dimostrano che innovare è un dovere per le imprese. La nostra responsabilità, - ha spiegato la presidente dei Giovani Ance, Roberta Vitale - è aprire la mente ai costruttori, ai politici e a tutti gli operatori della filiera, mettendo in luce i vantaggi che la tecnologia può darci in termini di produttività, qualità e sicurezza». In tutto il mondo le costruzioni rappresentano la punta meno avanzata dell'innovazione. In Italia va anche peggio. «Rischiando di passare da paese arretrato a paese in declino», ha sottolineato Vitale. Eppure i dati dimostrano che anche le banche guardano con favore le imprese edili più evolute perché evidenziano indici di solvibilità superiori alla media. «Non c'è tempo da perdere - ha rimarcato il presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria Alessio Rossi - : non siamo davanti a due mondi distinti, digitale e manifattura tradizionale, ma al contrario a due economie che devono al più presto integrarsi per fare dell'Italia la digital factory più avanzata in Europa».

Positiva la valutazione del pacchetto di incentivi previsto dal decreto «industria 4.0», ma «è necessario che allarghi lo sguardo all'edilizia», dice Vitale. Super e iper ammortamento sarebbero più efficaci se «legati anche alla formazione del personale». Bisogna poi spingere sul Bim (il 92% dei costruttori lo conosce, il 13% dice di usarlo). La sua diffusione permetterebbe l'analisi digitale di edifici e infrastrutture. Incoraggiando lo sviluppo di una sorta di fascicolo del fabbricato virtuale, che Ance Giovani chiede di inserire nell'ecobonus. Ultimo punto: la Pa. «Noi siamo pronti a raccogliere la sfida dell'innovazione - ha concluso Vitale - ma con noi deve farlo la Pa. Perché se le nostre imprese sono costrette ad essere sempre più qualificate non possiamo pensare che uffici comunali e stazioni appaltanti siano a malapena adeguate alla seconda rivoluzione industriale»

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

24 Mag 2017

Appalti, in gara massimo 30 punti al prezzo: mini-guida ai bandi post correttivo

Mauro Salerno

Offerta più vantaggiosa con tetto massimo di 30 punti su 100 al prezzo, massimo ribasso utilizzabile per gli appalti fino a due milioni, costi delle opere basati su prezzi regionali da aggiornare ogni anno, soccorso istruttorio gratuito, niente costi a carico delle imprese per l'utilizzo delle piattaforme elettroniche, parametri obbligatori per il calcolo dei compensi dei progettisti. Con l'entrata in vigore del correttivo, dal 20 maggio scorso, sono cambiate anche le "istruzioni" per la compilazione dei bandi di gara e la gestione delle procedure di appalto. Nonostante i contenuti del decreto Dlgs 56/2017 siano noti da qualche settimana - anche grazie alla vacatio legis di 15 giorni prevista dal governo - non è per nulla scontato che le stazioni appaltanti alle prese con la pubblicazione di un bando abbiano già preso confidenza con le novità del decreto. Proviamo allora qui a fornire qualche indicazione. Almeno sui punti di maggiore impatto.

Offerta più vantaggiosa

Diverse novità riguardano la gestione delle gare con il criterio dell'offerta più vantaggiosa. Utilizzare questo criterio è obbligatorio per assegnare gli appalti oltre i due milioni e facoltativo sotto questa soglia. Una delle modifiche più rilevanti imposte dal correttivo è il tetto massimo imposto al punteggio da assegnare al prezzo che non potrà mai essere superiore al 30% del totale. Un tentativo di evitare la pratica del «massimo ribasso mascherato». Inoltre il correttivo precisa anche che le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo posto a base di gara. Tra i criteri di aggiudicazione è sempre possibile premiare le imprese in possesso di rating di legalità (e in futuro di impresa). Con il correttivo viene anche introdotto l'obbligo di applicare i criteri ambientali minimi (Cam) per i lavori di ristrutturazione - inclusi quelli di demolizione e ricostruzione - ove possibile e in funzione della tipologia di intervento, sulla base di i criteri stabili dal Ministero dell'Ambiente.

Massimo ribasso

La novità di maggior rilievo riguarda il raddoppio del valore della soglia (da uno a due milioni) al di sotto della quale è possibile assegnare appalti solo sulla base del prezzo. A causa dell'ambigua formulazione dell'articolo 95 (comma 54 lettera a) resta ancora da chiarire se però dopo l'entrata in vigore del correttivo è ancora possibile utilizzare il massimo ribasso nelle procedure negoziate sotto al milione. Il ministero delle Infrastrutture non nasconde di considerare questa ipotesi ancora del tutto valida. E potrebbe ufficializzare questa posizione in un documento di prossima pubblicazione, di cui però non si ha ancora traccia.

Procedure negoziate fino a un milione

Aumenta il numero delle imprese da invitare per l'assegnazione degli appalti di lavori.

Tra 40mila e 150mila euro il numero minimo di imprese da invitare passa da cinque a dieci. Tra 150mila euro e un milione si sale da dieci a quindici.

Appalto integrato

Cade l'obbligo di separazione assoluta tra progetto e lavori. Dal 20 maggio è possibile mandare in gara il progetto definitivo negli appalti ad alto contenuto tecnologico, per i beni culturali, per le manutenzioni. Vengono poi fatti salvi tutti i progetti definitivi approvati entro il 19 aprile scorso. Potranno essere rimessi in gara con la formula dell'appalto integrato fino al 20 maggio 2018.

Subappalto e terna

Cade la facoltà per le Pa di decidere gara per gara se ammettere o meno l'assegnazione di lavori in subappalto. Per i lavori sopra la soglia comunitaria di 5,2 milioni di euro e per quelli a rischio infiltrazione, qualunque sia l'importo, interviene l'obbligo di indicare con l'offerta una rosa di tre subappaltatori disponibili e qualificati a eseguire le opere. L'obbligo di nominare la terna ora vale anche per le opere super-specialistiche.

Compensi dei progettisti

Basta onorari stabiliti «a discrezione». Per calcolare gli importi da porre a base delle gare di progettazione, dovranno essere infatti utilizzati i parametri previsti dal decreto del ministero della Giustizia 17 giugno 2016. Un'altra correzione interviene per blindare i professionisti sul fronte dei compensi. «Le stazioni appaltanti - dice il correttivo - non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata». Misura importante, infine, anche sul fronte dei concorsi di progettazione dove vengono semplificate le procedure.

Facilitazioni per le Pmi

Le stazioni appaltanti dovranno riconoscere una riduzione del 50% del costo della cauzione provvisoria alle piccole e piccolissime imprese, inclusi i loro consorzi. Alle Mpmi non si applica poi l'obbligo - a pena di esclusione - di corredare l'offerta con l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva

Costi manodopera e sicurezza

Il correttivo prova a fare chiarezza sui costi di manodopera e sicurezza. Indicando chi deve specificare cosa. In base alle nuove indicazioni all'impresa spetta il compito di indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali relativi all'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza. Prima di aggiudicare, le stazioni appaltanti devono verificare che il costo della manodopera indicato rispetti i livelli stabiliti dalle tabelle ministeriali. L'indicazione degli oneri della sicurezza aziendali è esclusa per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, oltretutto per le forniture senza posa in opera e i servizi di natura intellettuale (art. 95 del codice).

Soccorso istruttorio gratuito

La riscrittura del comma 9 dell'articolo 83 del codice cerca di porre fine al tira e molla sull'obbligo di pagare una sanzione per regolarizzare le carenze formali dell'offerta in corso di gara. Cancellata la multa commisurata sul valore dell'appalto fino a un massimo di cinquemila euro. La Pa deve concedere all'impresa di mettersi in regola con un termine di 10 giorni senza pagare nulla. Scaduto il tempo massimo scatta l'esclusione

Commissioni di gara

Nonostante le molte novità introdotte dal correttivo, dal punto di vista pratico nell'immediato non cambia nulla. Da questo punto di vista le gare continueranno a essere gestite secondo la disciplina pre-riforma. L'obbligo di formare commissioni con esperti sorteggiati dall'albo Anac entrerà in vigore soltanto dopo l'approvazione del decreto Mit che stabilirà i compensi per i commissari e due nuovi provvedimenti che, a cascata, dovrà approvare l'Anac.

Per il mercato delle abitazioni necessaria una «spinta» fiscale

POSSIBILE PRENDERE SPUNTO DALLE REGOLE PER LE AUTO USATE

di **Giuseppa Rebecca**

Il mercato immobiliare, nonostante timidi segni di ripresa, è ancora in crisi, sia per il nuovo che per l'usato. E un'importante fetta di mercato si trova di fatto bloccata. Riguarda il settore abitativo, e in particolare le famiglie già proprietarie di immobili, famiglie che vorrebbero magari cambiare casa, migliorando il loro standing abitativo.

Ci vorrebbe uno strumento normativo che ne agevolasse la circolazione, a beneficio di tutti: degli utilizzatori, dei venditori, degli agenti immobiliari e anche del fisco. E invece questo facile strumento agevolativo, peraltro da tempo presente nel mercato delle auto usate, ancora non c'è.

Le famiglie possono avere un po' di denaro, non voler o non poter accendere mutui (è proprio il caso di dire accendere) e desiderare di acquistare un'altra abitazione, mediante permuta di quella di proprietà, versando la differenza in contanti.

Con i tempi sempre più lunghi necessari per rivendere una casa (oggi si va sull'anno) spesso è proposta una permuta proprio allo stesso venditore/impresa di costruzioni. Questa impresa, a meno di tenere l'immobile in preliminare per un lungo periodo di tempo (ma si corrono sempre rischi, anche in presenza di una eventuale procura irrevocabile) è alla fine obbligata a intestarsi il bene, con ciò sostenendo imposte d'atto rilevanti (circa

il 10%). In un momento di estrema attenzione ai prezzi, si tratta di un onere eccessivo, che di fatto rende spesso inaccettabile la stessa proposta di permuta. E così l'imprenditore edile non vende il bene nuovo e il privato non cambia casa.

Perché allora non proporre una cosa molto semplice, peraltro già avanzata in passato? Per le imprese

IL PROBLEMA

Imposte di trasferimento, troppo elevate, rischiano di bloccare le transazioni nel settore della casa

I numeri

18,9%

L'andamento nel 2016
 Lo scorso anno sono passate di mano 533.741 unità immobiliari relativamente al mercato residenziale, con un incremento del 18,9% rispetto al 2015. È quanto emerge dal Rapporto dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'agenzia delle Entrate in collaborazione con l'Abi

17,4%

Il valore
 Complessivamente, rispetto al 2015, il valore delle compravendite è passato nel 2016 da 76 a 89 miliardi di euro (+17,4%)

costruttrici, o comunque per le società immobiliari che vendono immobili nuovi, perché non consentire, come per i concessionari di auto, di intestarsi abitazioni o anche uffici da rivendere come abitazione senza alcun pagamento di imposte, in perfetta neutralità, quindi?

Con la proposta si dà sviluppo al settore, che ne ha estremamente bisogno, si vende il nuovo e circola il vecchio. L'Erario incassa, così, le imposte sulle due vendite (ancorché quelle sull'usato un po' più avanti).

Nella situazione attuale, invece, su queste operazioni l'Erario non incassa alcunché, in quanto nemmeno più si fanno, queste permuta, e tutto resta fermo.

Va ricordato, del resto, che fino al 31 dicembre 2013, per gli acquisti di abitazioni effettuati da parte di imprese con oggetto esclusivo o principale la rivendita di immobili, che intendessero ritrasferirli entro tre anni, era prevista un'agevolazione, consistente nell'applicazione dell'imposta di registro nella misura ridotta dell'1%, in luogo del 7 per cento.

Dal 1° gennaio 2014, con la riforma della disciplina applicabile ai trasferimenti immobiliari a titolo oneroso (articolo 10, decreto legislativo 23/2011; articolo 23, decreto legge 104/2013), questa agevolazione è venuta meno, essendo ora applicabile l'imposta di registro nella nuova misura ordinaria del 9% anche in riferimento a tali trasferimenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Oggi la relazione di Boccia all'assemblea di Confindustria Da Industria 4.0 la spinta a crescita e innovazione

IERI L'ASSEMBLEA PRIVATA

Il piano «manifattura digitale» primo risultato del dialogo col governo. Nell'ultimo anno 20 contratti firmati, +25% reti di impresa, 16 missioni all'estero

■ L'industria perno della crescita; la rivoluzione hi-tech con Industria 4.0 «prima importante risposta dal dialogo con il governo». Vincenzo Boccia all'assemblea privata di Confindustria ha tracciato il bilancio del primo anno da presidente. Oggi l'assemblea pubblica davanti imprenditori e rappresentanti delle istituzioni. **Picchio** > pagina 2

Confindustria. Oggi la relazione di Vincenzo Boccia all'Assemblea

Da Industria 4.0 la spinta a crescita e innovazione

Nicoletta Picchio
ROMA

■ L'industria come perno della crescita. E quindi la loro rivoluzione tecnologica con il piano Industria 4.0 «la prima importante risposta in termini di risultati ottenuti dal dialogo con il governo, con circa 20 miliardi di euro». Restando dentro i cancelli delle fabbriche «abbiamo inaugurato una nuova stagione di confronto con il sindacato per modernizzare le nostre relazioni industriali».

Cita i numeri Vincenzo Boccia nel discorso di ieri pomeriggio l'assemblea privata di Confindustria, davanti ai delegati, tracciando un bilancio a trecentosessanta gradi del suo primo anno alla guida degli industriali, dal credito all'internazionalizzazione, alle relazioni industriali, al confronto con il governo e con la Ue.

«Abbiamo concorso al rinnovo di 20 contratti nazionali» ha detto il presidente, ricordandone alcuni, dal metalmeccanico al cartario, all'energia al petrolio, al calzaturiero. Sulle nuove relazioni industriali, adeguate ai cambiamenti della competizione, il presidente di Confindustria vuole stringere i tempi: nei giorni scorsi ha inviato una lettera a Cgil, Cisl e

Uil per accelerare il Patto per la fabbrica su riforma dei contratti, welfare, bilateralità e rappresentanza, ottenendo la disponibilità a vedersi presto.

La «questione industriale come grande questione nazionale», in un paese, l'Italia, che è la seconda manifattura d'Europa. La sfida è la crescita, aveva detto Boccia un anno fa. E lo rilancerà oggi, nell'assemblea pubblica, davanti a 3 mila imprenditori e i rappresentanti delle istituzioni, tra cui il governo quasi al completo (è previsto come consuetudine il discorso del ministro dello Sviluppo, Carlo Calenda).

Il piano Industria 4.0 sta già cominciando a dare i primi effetti in termini di investimenti delle imprese, che puntano ad innovare per essere più competitive. Boccia ieri ha sottolineato gli strumenti varati con la legge di Bilancio: iperammortamento, proroga del superammortamento, della nuova Sabatini, il credito di imposta per la ricerca e sviluppo. A questo pacchetto, ha aggiunto, bisogna sommare «l'entrata in vigore del credito di imposta per il Sud con 617 milioni di euro a disposizione delle imprese», una misura decisa dal governo «in coerenza con la nostra idea che al Sud non ser-
no politiche speciali ma più intense». Strumenti automatici: «si premia chi investe». È quella «politica dei fattori» su cui ha insistito Boccia sin dai primi passi della sua presidenza e che ha trovato conferma nella politica del governo.

Per essere competitive le aziende devono diventare più grandi. E quindi servono capitali adeguati: «abbiamo proseguito il nostro impegno per favorire la patrimonializzazione delle imprese e il loro accesso a strumenti finanziari alternativi al credito bancario che non può essere l'unica fonte di risorse». Tra le varie azioni il presidente di Confindustria ha ricordato la «forte sinergia» con Borsa Italiana sul Progetto Elite. «Stiamo dando una forte accelerazione» e l'obiettivo arrivare a quota mille entro il 2018 «è sempre più concreto», ha detto Boccia. Attualmente le aziende coinvolte sono 566, di cui 344 italiane, «molte sono state accompagnate in Elite dai 40 desk costituiti presso le associazioni territoriali, che sono dei veri e propri talent scout di imprese con potenzialità di sviluppo». Si cresce di dimensione anche mettendosi in rete: il lavoro, ha detto Boccia, è stato potenziato, si è arrivati a quasi 4 mila contratti di reti di

impresa, circa 19 mila aziende coinvolte, con un +25% solo nell'ultimo anno.

In un mondo globale non basta agire dentro i confini. Quindi avanti con l'internazionalizzazione «una delle nostre punte di diamante» con 16 missioni, ha detto Boccia, mille imprese coinvolte e la firma di 60 accordi che già stanno dando risultati. Bisogna essere più incisivi in Europa, ha detto Boccia, che ha sottolineato il consolidamento dei rapporti con le Confindustrie europee, ringraziando la presidente di Business Europe, Emma Marcegaglia «riconfermata, che ha portato ad essere Business Europe una delle voci più autorevoli del panorama internazionale».

È stato rafforzato il rapporto con i partner come la Bdi, la Confindustria tedesca, con cui a ottobre scorso è stata firmata un'agenda per la competitività di 12 punti, per ricordare ai governi di mettere al centro la questione industriale. Inoltre a Roma, in Confindustria «la casa delle imprese» è stato ospitato il B7, dal quale, ha ricordato Boccia, è emerso il forte messaggio condiviso anche dal mondo industriale americano a sostegno degli accordi commerciali di libero scambio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Strategie. Le proposte Ance Giovani Nelle costruzioni più competitive le imprese hi-tech

Mauro Salerno
 ROMA

■ Cresce soltanto chi innova. Sembra uno slogan, ma è quello che sta capitando nei fatti nelle costruzioni: il comparto industriale più flagellato dalla crisi. A dimostrarlo sono i numeri che fanno da base alle proposte lanciate dai giovani imprenditori dell'Ance, in una giornata-evento dedicata ai temi dell'innovazione e dell'«industria 4.0».

L'iniezione di tecnologia, invocata dai giovani costruttori, serve ad andare a caccia delle quote di produttività perduta dalle imprese del settore. Mettendo a confronto i vari comparti industriali, la ricerca presentata a Roma evidenzia come anche nel periodo della massima crisi (gli anni tra il 2008 e il 2015), le aziende più innovative hanno aumentato il valore aggiunto. Anche nelle costruzioni, dove le imprese tradizionali hanno lasciato per strada quasi un quinto del proprio valore aggiunto (-19,6%), mentre quelle con caratteri di innovazione hanno guadagnato il 4,6 per cento.

«Tutti i dati disponibili dimostrano che innovare è un dovere per le imprese. La nostra responsabilità, ha spiegato la presidente dei Giovani Ance, Roberta Vitale - è aprire la mente ai costruttori, ai politici e a tutti gli operatori della filiera, mettendo in luce i vantaggi che la tecnologia può darci in termini di produttività, qualità e sicurezza». In tutto il mondo le costruzioni rappresentano la punta meno avanzata dell'innovazione. In Italia va anche peggio. «Rischiamo di passare da paese arretrato a paese in declino», ha sottolineato Vitale. Eppure i dati dimostrano che anche le banche guardano con favore le imprese edili più evolute perché eviden-

ziano indici di solvibilità superiori alla media. «Non c'è tempo da perdere - ha rimarcato il presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria Alessio Rossi - : non siamo davanti a due mondi distinti, digitale e manifattura tradizionale, ma al contrario a due economie che devono al più presto integrarsi per fare dell'Italia la digital factory più avanzata in Europa».

Positiva la valutazione del pacchetto di incentivi previsto dal decreto «industria 4.0», ma «è necessario che allarghi lo sguardo all'edilizia», dice Vitale. Super e iper ammortamento sarebbero più efficaci se «legati

LO SCENARIO

Le imprese edili innovative evidenziano un aumento del valore aggiunto del 4,6% tra 2008 e 2015

anche alla formazione del personale». Bisogna poi spingere sul Bim (il 92% dei costruttori lo conosce, il 13% dice di usarlo). La sua diffusione permetterebbe l'analisi digitale di edifici e infrastrutture. Incoraggiando lo sviluppo di una sorta di fascicolo del fabbricato virtuale, che Ance Giovani chiede di inserire nell'ecobonus. Ultimo punto: la Pa. «Noi siamo pronti a raccogliere la sfida dell'innovazione - ha concluso Vitale - ma con noi deve farlo la Pa. Perché se le nostre imprese sono costrette ad essere sempre più qualificate non possiamo pensare che uffici comunali e stazioni appaltanti siano a malapena adeguate alla seconda rivoluzione industriale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Innovazione. Più che raddoppiato il valore 2016 dei progetti pubblici e privati gestiti con strumenti Bim

Cantieri «4.0» per 2,6 miliardi

Obbligo per gli appalti Pa: oggi incontro al Mit per sbloccare il decreto

Giuseppe Latour
Mauro Salerno
ROMA

È ancora minoritaria ma in rapida crescita la richiesta di gestione digitale di progettazione e cantieri, sia pubblici che privati. La rivoluzione del «Building information modeling» (Bim), sta, neppure troppo silenziosamente, facendosi largo nei cantieri. Non solo in quelli di maggiore dimensione. Sicuramente in quelli gestiti dalle Pa più accorte.

L'impegnata è documentata da uno studio della società di engineering Anafyo che domani presenterà a Roma (nella sede dell'Ance) il secondo rapporto sulla diffusione del Bim in Italia. Il Bim è lo strumento cui è affidato il compito di rivoluzionare la gestione dei processi costruttivi. Perché permette a tutti i soggetti impegnati nel progetto (architetti, strutturisti, impiantisti, costruttori) di collaborare senza diaframmi e in tempo reale. Si possono così prevenire

errori, scovare nuove soluzioni, dettagliare in anticipo le fasi di manutenzione post-cantiere: insomma, risparmiare tempi e costi di realizzazione e gestione.

Secondo Anafyo, nel 2016 il valore degli appalti che richiedevano progettazione o gestione in Bim è salito a quota 2,6 miliardi. Era a un miliardo appena un anno prima. «Ci sono due aspetti da sottolineare - dice Edoardo Accettulli, che ha curato lo studio - il primo è la crescita dei valori, saliti di una volta e mezza in 12 mesi. La seconda è il netto miglioramento della qualità delle richieste formulate dai soggetti appaltanti». Se prima ci si accontentava di formule generiche «oggi, sia che si prepari il bando in proprio, sia che ci si affidi a soggetti specializzati, le richieste sono molto più specifiche». L'80% della domanda si concentra al Nord. Ma ci sono importanti testimonianze anche al Sud. Come quella del campus di Potenza (valore 23 milioni) che sarà completamente gestito in Bim. A fare

la parte del leone sono le infrastrutture, dove pesa la presenza dell'appalto da 1,3 miliardi per il cantiere del traforo del Brennero. Senza considerarlo, le infrastrutture rappresenterebbero comunque il 40% del valore delle opere in Bim. Ci sono poi uffici (29%), ospedali (22%) e scuole (4%).

Un'accelerazione sul fronte dei lavori pubblici potrebbe arrivare con il decreto che il ministero delle Infrastrutture sta per licenziare, in attuazione del Codice appalti: avrà il compito di fissare una road map di obblighi. Il suo percorso è stato travagliato. La commissione incaricata di scrivere la bozza, guidata dal provveditore alle Opere pubbliche di Emilia Romagna e Lombardia Pietro Baratonò, si è insediata a fine luglio. Dopo una fase di audizioni, a inizio 2017, i lavori sembravano in dirittura d'arrivo, tanto che cominciavano a emergere le prime indiscrezioni: vincoli già nel 2019 per i lavori di grande importo e una fascia di pic-

coli appalti sempre esente. Le cose, poi, si sono arenate.

Le indiscrezioni di queste settimane parlano di contrasti tra l'impostazione della commissione e quella del legislativo del Mit. Con due punti di disaccordo. Il primo riguarda un possibile riferimento alle norme tecniche dell'Uni. Il secondo è legato alle stazioni appaltanti. L'utilizzo del Bim, infatti, andrebbe agganciato a un certo livello di qualificazione delle Pa. Sulle modalità con le quali misurare queste capacità, però, non è stata individuata una strada condivisa. Anche perché, nel frattempo, non ha ancora completato il suo percorso un altro decreto strategico, in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti: il combinato disposto di questi due testi dovrà dire quando una Pa ha le competenze necessarie a mandare in gara un bando Bim. Il superamento di questa impasse sembra, però, molto vicino. Oggi una riunione tecnica del Mit è convocata per sciogliere gli ultimi nodi e definire le tappe della road map.

CANTIERI DIGITALI

58%


Il mercato pubblico
12,6 miliardi di appalti Bim passano per il 58% dalla pubblica amministrazione

1,3 miliardi

Il bando record
Il valore del maxi appalto per il cantiere del traforo del Brennero. È il principale bando in Bim del 2016

2019

I primi obblighi
Nella prima bozza del decreto Bim il ministero delle Infrastrutture aveva ipotizzato di far scattare i primi obblighi nel 2019, per le opere sopra i 100 milioni di euro.



Adempimenti. Verso la scadenza del 12 giugno per gli obblighi trimestrali e mensili a credito e a debito

Liquidazione Iva, doppia firma

Per l'invio necessaria la sottoscrizione digitale o quella elettronica

La comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva deve essere trasmessa apponendo una **firma digitale** o, in alternativa una **firma elettronica** basata sui certificati rilasciati dall'agenzia delle Entrate. Solo così, infatti, è possibile identificare l'autenticità dei soggetti e verificare l'integrità dei documenti sui quali la firma è apposta.

Il nuovo termine è lunedì 12 giugno entro il quale i contribuenti devono inviare i dati delle liquidazioni periodiche Iva, sia mensili che trimestrali, al fine di adempiere all'obbligo introdotto dal Dl 193/2016. Si ricorda che l'obbligo riguarda sia le liquidazioni dalle quali emerge un debito che quelle da cui emerge un credito; sono, invece, esonerati dalla trasmissione unicamente i soggetti che non sono tenuti all'invio della dichiarazione annuale Iva o ad effettuare le liquidazioni periodiche.

Nella giornata di martedì 16 maggio, l'agenzia ha aggiornato il software di comunicazione e quello di controllo, resi già disponibili a decorrere dal 4 maggio mentre con il comunicato stampa dello scorso 10 maggio è stato reso noto che la comunicazione può essere trasmessa tramite i nuovi servizi e strumenti messi a disposizione dall'agenzia.

Per adempiere all'obbligo di comunicazione è necessario anzitutto generare il file utilizzando il software di compilazione messo a disposizione dall'agenzia delle Entrate o, in alternativa, attraverso un qualsiasi software idoneo a riprodurre il file nel formato previsto dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento del 27 marzo 2017 n. 58793 (formato Xml). Ciò significa, quindi, che i contribuenti possono anche generare la comunicazione avvalendosi dei propri programmi, purché questi siano stati abilitati a tale scopo.

SPECIFICHE TECNICHE

Il provvedimento di marzo delle Entrate ha dettato i requisiti per la riproduzione del file nel formato compatibile alla trasmissione

Una volta generato, il file deve essere firmato. Chiarisce l'agenzia che sui file contenenti la comunicazione può essere apposta una qualsiasi firma, ovvero quella digitale (comunemente utilizzata dagli intermediari) oppure una «firma Entrate» ovvero, una firma che si può apporre tramite la nuova funzionalità disponibile sulle piattaforme «Desktop telematico» e «Entrata multifile». La firma deve essere apposta su ciascuna comunicazione oppure, nel caso di invio di un unico file contenente più comunicazioni, la firma può essere

apposta solo una volta sul file compresso e non, invece, sulla singola comunicazione.

Infine, il file firmato deve essere trasmesso; a tal fine i contribuenti o gli intermediari possono utilizzare il servizio «Fatture e corrispettivi» messo a disposizione dall'agenzia delle Entrate oppure possono accreditare un canale trasmissivo Web Services o «Ftp» per il colloquio con il sistema di interscambio.

L'applicativo «Fatture e corrispettivi» è disponibile per i contribuenti in possesso delle credenziali per accedere ai servizi telematici Entratel o Fisconline oppure al Sistema pubblico di identità digitale (Spid) e consente di trasmettere singole comunicazioni oppure file compressi (Zip) contenenti le comunicazioni di più contribuenti.

Anche coloro che hanno accreditato un canale web services per il colloquio con il Sistema di interscambio possono trasmettere singoli file oppure file compressi contenenti le comunicazioni di più contribuenti; i soggetti che, invece, hanno accreditato un canale Ftp possono trasmettere attraverso lo stesso canale una o più comunicazioni firmate singolarmente con firma digitale oppure con il certificato emesso dall'agenzia delle Entrate.

In questo caso le comunicazioni possono essere inserite in un unico supporto e trasmesse secondo le modalità descritte nel documento Istruzioni per il servizio Sdiftip.

Il calendario

Le scadenze a confronto per le comunicazioni dei dati di fatture e delle liquidazioni Iva

	Primo trimestre	Secondo trimestre	Terzo trimestre	Quarto trimestre
2017				
Invio dati fatture	18 settembre 2017		28 febbraio 2018	
Invio dati liquidazioni Iva	12 giugno 2017	18 settembre 2017	30 novembre 2017	28 febbraio 2018
2018				
Invio dati fatture	31 maggio 2018		17 settembre 2018	
Invio dati liquidazioni Iva	31 maggio 2018	17 settembre 2018	30 novembre 2018	28 febbraio 2019

Il termine. L'agenzia delle Entrate ha chiarito che anche per l'Iva si deve fare riferimento all'invio della dichiarazione dei redditi

La stampa dei registri non gioca d'anticipo

L'anticipazione del termine per la trasmissione della dichiarazione Iva (per quest'anno al 28 febbraio, dal 2018 al 30 aprile) non determina una analoga anticipazione del termine per la stampa dei registri Iva e di conservazione elettronica dei documenti e registri rilevanti ai fini del predetto tributo. Peraltro, per effetto dell'articolo 13-bis del decreto Milleproroghe (Dln. 244/2016), quest'anno il termine si differenzia a seconda della tipologia di impresa interessata.

Sono queste le conclusioni che si ricavano dalla risoluzione n. 46/E del 10 aprile scorso, che conferma quanto sostenuto precedentemente in dottrina (si veda il documento di studio a cura di alcuni Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili diffuso nel mese di marzo).

Le norme oggetto di interpretazione sono:

■ l'articolo 7, comma 4-ter, del Dln. 357/1994, in base al quale è regolare la stampa cartacea dei registri contabili se operata entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione «delle relative dichiarazioni annuali»;

■ l'articolo 3, comma 3, del Dm 17 giugno 2014, che rinvia al termine di cui all'articolo precedente per l'ultimazione del processo di conservazione dei documenti informatici tramite l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione.

Da più parti si era paventata la possibilità che l'anticipo al 28 febbraio scorso del termine per la trasmissione della dichiarazione Iva (articolo 8 Dpr n. 322/98) comportasse un si-

LE SCADENZE

Per effetto del Dl Milleproroghe quest'anno la «deadline» si differenzia a seconda della tipologia di azienda

gnificativo anticipo dei sopra citati termini, precisamente dal 31 dicembre al 28 maggio. Il che avrebbe recato non pochi problemi alle imprese e a tutti i soggetti che, professionalmente, sono depositari di scritture contabili, e non solo per la scadenza posta proprio nel pieno del periodo dichiarativo e del deposito dei bilanci (a cui, proprio da quest'anno, si aggiunge la nuova comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva ai sensi dell'articolo 21-bis del Dln. 78/2010).

Infatti, va considerato che

per alcuni soggetti (ad esempio i contribuenti in contabilità semplificata: Dl n. 69/1989 e Dm 2 maggio 1989) i registri Iva sono normalmente i registri in cui vengono riportate anche le scritture necessarie ai fini reddituali, scritture che ordinariamente vengono perfezionate con la presentazione del modello dichiarativo.

In effetti, vi erano già diversi documenti di prassi che consentivano di concludere che il termine a cui fare riferimento fosse, comunque, quello della presentazione della dichiarazione dei redditi (circolare n. 207/E/2000, paragrafo 1.1.3, circolare n. 5/E/2012, paragrafo 4.3), come del resto lasciavano intuire gli articoli 14 del Dpr n. 600/73 e 39, terzo comma, del Dpr n. 633/72.

Stante la possibile perplessità, comunque, bene ha fatto la risoluzione n. 46/E/2017 a chiarire definitivamente che «il termine di riferimento per procedere alla conservazione di tutti i documenti informativi coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, termine valido anche per i documenti rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ancorché a partire dal periodo d'imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva siano disallineati».

A scanso di equivoci, è stato altresì chiarito che «in caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, i documenti rilevanti ai fini Iva riferibili ad un anno solare andranno comunque conservati entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile».

Per effetto dell'articolo 13-bis del Milleproroghe, quest'anno il termine così determinato varia a seconda dei soggetti: infatti, l'ordinario termi-

ne di invio della dichiarazione dei redditi generalmente posto al 30 settembre (che quest'anno slitta al 2 ottobre per le festività), è fissato al 16 ottobre (essendo il 15 ottobre domenica) per tutti i «soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del Codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile». I tre mesi successivi, pertanto, scadono, rispettivamente, il 2 gennaio ed il 16 gennaio 2018.

Peraltro, l'agenzia dovrà opportunamente chiarire se il termine più ampio di presentazione del modello dichiarativo risulti inapplicabile:

■ a tutte le microimprese sulla base del semplice dato numerico (come letteralmente si evince dalla disposizione) ovvero (come sembra più logico) solo a quelle che non hanno scelto di redigere il bilancio abbreviato od ordinario, evitando così le difficoltà legate alle modifiche codicistiche;

■ alle imprese individuali e alle società di persone, le quali, pur non adottando gli schemi obbligatori per la redazione del bilancio, devono applicare (per dottrina e giurisprudenza prevalenti) i criteri di valutazione (anch'essi riformati) di cui all'articolo 2426 Codice civile.



Registri Iva

● I registri Iva devono essere aggiornati e conservati dai soggetti passivi in base al Dpr 633/72 che disciplina anche le diverse tipologie di registro. In caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, i documenti andranno comunque conservati entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi

Tributi locali. Pubblicato in «Gazzetta» il decreto che autorizza i Comuni a misurare i soli rifiuti indifferenziati: sdoganati i sistemi già in uso

Tari puntuale, via alla semplificazione

☞ Pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 22 maggio il decreto del ministero dell'Ambiente che stabilisce i criteri di misurazione dei rifiuti che autorizzano i Comuni ad applicare la **Tari puntuale**.

L'emanazione del decreto era prevista dall'articolo 1, comma 667 della legge n. 147/2013, che demandava al ministero dell'Ambiente l'individuazione dei criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al **servizio pubblico**, ma anche, in alternativa, dei correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un modello tariffario calibrato sul servizio reso agli utenti. La genericità del mandato legislativo ha permesso al decreto di attuare molte semplificazioni, che di fatto legittimano tutti i sistemi già adottati dai Comuni.

Il decreto precisa, infatti, che la tariffa rifiuti corrispettiva potrà essere applicata anche solo "misurando" il solo rifiuto

LE ALTRE PREVISIONI

Il provvedimento legittima le «utenze aggregate» e le estende ai territori dove non è possibile realizzare una quantificazione esatta indifferenziato, sia attraverso sistemi diretti (pesatura) sia attraverso sistemi indiretti, come il volume del bidone o del sacchetto.

Non è quindi necessario misurare le altre frazioni di rifiuti, quali carta, plastica, vetro. La previsione della sufficienza della misurazione del solo rifiuto indifferenziato, può autorizzare ogni Comune a mantenere la raccolta stradale per tutte o solo alcune delle altre frazioni di rifiuto.

Il decreto poi prevede ulteriori forme di semplificazione. Qualora non sia tecnicamente fattibile o conveniente una suddivisione del punto di conferimento tra le diverse utenze domestiche è possibile costituire una "utenza aggregata" e poi ripartire il costo tra le singole utenze secondo il criterio del pro capite considerando i componenti del nucleo familiare, anche mediante l'utilizzo dei coefficienti previsti dal Dpr n. 158/1999. Stesso criterio di semplificazione può essere adottato per le utenze non domestiche.

Il decreto prevede anche la possibilità di attuare la misurazione puntuale non su tutto il territorio comunale. È, infatti, previsto che i criteri semplificati previsti per le utenze aggregate possano essere utilizzati per quelle porzioni di territorio in cui, per ragioni tecniche o di dispersione territoriale o di sostenibilità economica, non sia possibile implementare sistemi di misurazione puntuale.

L'articolo 9 del decreto precisa che la misurazione puntuale serve a definire la quota variabile della tariffa dovuta dagli utenti, con l'ulteriore semplificazione che può essere chiesto all'utente il pagamento non solo in funzione della quantità dei rifiuti conferiti ma anche del servizio reso, anche se non utilizzato, legittimando così il pagamento di svuotamenti minimi obbligatori.

Rimane solo un elemento di disomogeneità territoriale dovuto alla mancata precisazione in merito al calcolo della quota fissa, visto che non si impone il calcolo in base ai criteri stabiliti dal Dpr n. 158/1999.

Fabbricati. «Coperti» gli acquisti fra gennaio e febbraio

Sconto Irpef sull'Iva senza vuoti temporali

Luca De Stefani

L'agenzia delle Entrate ha dato continuità tra il 2016 e il 2017 alla proroga al 2017 della detrazione dall'Irpef del 50% dell'Iva pagata sull'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B (articolo 1, comma 56, della legge 208/2015). La proroga al 2017, concessa dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19, che ha convertito l'articolo 9, comma 9-octies, del Dl 30 dicembre 2016, n. 244 (Milleproroghe 2017) è entrata in vigore solo il 1° marzo 2017, ma la circolare 4 aprile 2017, n. 7/E, ha dato continuità al bonus tra il 2016 e il 2017 (si veda il Sole 24 Ore del 17 febbraio 2017), senza lasciare scoperto il periodo che va tra il 1° gennaio 2017 e il 28 febbraio 2017. Si tratta, quindi, di una deroga, pro contribuente, delle regole che vogliono che le modifiche apportate a un «decreto legge in sede di conversione» abbiano efficacia solo «dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente» (articolo 15, comma 4, della legge 23 agosto 1988 n. 400).

Con questo chiarimento, quindi, il periodo agevolato per beneficiare della detrazione del 50% dell'Iva sugli acquisti di abitazioni (anche non da adibire ad abitazione principale) e delle relative pertinenze è dal primo di gennaio 2016 al 31 dicembre 2017. In questo arco temporale, devono essere effettuati sia i rogiti notarili (non rileva il preliminare), sia i relativi pagamenti dell'Iva (anche in parte). Non rileva il fatto che l'acquisto sia effettuato nel 2016 e il pagamento, anche in parte, nel periodo agevolato del 2017 o viceversa (acconti nel 2016 e rogito nel periodo incentivato del 2017). Si ritie-

ne che se la fattura è di 110 euro, di cui 100 di imponibile e 10 di Iva, e il pagamento nel 2016 e/o nel 2017 è di 10 euro, non si possa imputare questo pagamento solo all'Iva e detrarre 5 euro.

Principio di cassa

L'importo della detrazione deve essere suddiviso in 10 anni, a parte dal periodo «in cui sono state sostenute», cioè pagate, le spese.

La norma prevede che solo l'acquisto (atto notarile) e non il pagamento debba essere «effettuato» in uno dei due periodi agevolati, il 2016 e il 2017. Quindi, non ponendo vincoli

LA «PROROGA»

L'agenzia delle Entrate ha risolto il nodo delle modifiche al Milleproroghe entrate in vigore solo dallo scorso 1° marzo

temporali alle date dei pagamenti delle fatture di acquisto, sembrerebbero agevolabili tutti i pagamenti effettuati dal 1° gennaio 2016 (non quelli precedenti, perché la disposizione non esisteva) in poi, cioè anche successivamente al 31 dicembre 2017. Una volta fatto il rogito nei due periodi agevolati, quindi, il principio di cassa servirebbe, in base alle regole generali, solo per individuare l'anno di partenza della rateizzazione decennale della detrazione del 50% dell'Iva pagata.

In realtà, secondo la circolare dell'agenzia delle Entrate 8 aprile 2016 n. 12/E, risposta 7.1, è necessario che anche il pagamento dell'Iva avvenga nel biennio 2016-2017.

Si concorda con l'agenzia delle Entrate, invece, relativamente agli acconti versati nel biennio 2016-2017, per rogiti che vengono effettuati al

di fuori degli stessi. In questi casi, infatti, il bonus non spetta perché la norma si riferisce agli acquisti effettuati o da effettuare entro questi periodi. Per gli acconti pagati nel 2015, per acquisti di case effettuati nel biennio 2016-2017, infine, il bonus non spetta, perché la norma non era in vigore nel 2015 (circolare 18 maggio 2016, n. 20/E, paragrafo 10.3).

Immobili ristrutturati

Può utilizzare l'agevolazione, non solo chi acquista dall'impresa che ha realizzato l'immobile, ma anche chi compera l'abitazione da un'impresa di «ripristino» o «ristrutturatrice», la quale ha eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (quindi solo le lettere c, d e f dell'articolo 3, comma 1, del Dpr 6 giugno 2001, n. 380). Questa interpretazione si basa sulla ratio della norma, la quale cerca di ridurre gli oneri fiscali delle cessioni a persone fisiche di abitazioni, soggette a Iva, portandole verso il costo fiscale delle medesime operazioni, soggette all'imposta di registro, perché poste in essere da soggetti privati. Nel primo caso, infatti, le aliquote Iva sono più alte rispetto a quelle dell'imposta di registro e peraltro sono calcolate sull'importo del corrispettivo, spesso più alto del valore catastale, usato per le seconde.

Il contribuente, però, deve «acquistare» questa abitazione, in quanto il bonus non spetta nel caso in cui l'immobile venga acquisito per effetto di un contratto di appalto di costruzione dello stesso e non attraverso un atto di compravendita (circolare 4 aprile 2017 n. 7/E).

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

24 Mag 2017

Incentivi, l'emendamento sulla cessione dei crediti alle banche dimentica il sismabonus

Giuseppe Latour

La norma sulla cessione dei crediti alle banche dimentica il sismabonus. La commissione Bilancio della Camera, nella seduta di lunedì, ha votato una modifica attesa da tempo: l'estensione anche agli istituti di credito del meccanismo di cessione dei crediti fiscali attribuiti a soggetti incapienti. Lo ha fatto, però, con una limitazione sorprendente: l'emendamento, infatti, riguarda esclusivamente gli investimenti di efficientamento energetico, tagliando fuori la messa in sicurezza antisismica.

Non è una dimenticanza secondaria, perché bisogna ricordare che il presidente dell'Ance, Gabriele Buia solo poche settimane fa ha collegato il pieno successo del sismabonus proprio al varo di una norma sulla cessione dei crediti efficace ed estesa alle banche. «Auspichiamo – aveva detto – che si proceda ora velocemente alla definizione degli strumenti che rendano possibile la cessione a terzi dei crediti fiscali derivanti dagli interventi di messa in sicurezza». Il riferimento non era soltanto al provvedimento che l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto licenziare, per rendere possibile la cessione alle imprese. Per l'Ance, infatti, c'era un problema da risolvere: la cessione del credito non va limitata alle imprese ma va estesa anche ad altri soggetti, in grado di anticipare la liquidità che serve per alimentare queste operazioni. Solo in questo modo sarebbe possibile far decollare le grandi operazioni di messa in sicurezza.

Con una scelta sorprendente, però, l'emendamento votato lunedì a Montecitorio ha dimenticato il sismabonus. La correzione, infatti, incide sulla norma che regola la riqualificazione energetica ed è limitata, peraltro, alle parti comuni degli edifici condominiali. In questi casi gli incapienti potranno «optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati». Peccato, però, che questa correzione lasci fuori le norme relative al sismabonus.

Resta, così, in vigore la vecchia norma in materia di messa in sicurezza antisismica, che recita: per gli interventi sulle parti comuni dei condomini «a decorrere dal primo gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito». Rimane, però, «esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari».

Il suggerimento di ripubblicare questo articolo è stato ricevuto il 24 maggio 2017.